

Descrizione: Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.

1. Fasi lavorative

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

- sgrassaggio con impiego di:
 - prodotti a base di alogenoderivati consentiti dalla normativa vigente;
 - solventi idrocarburici;
 - prodotti detergenti e/o fosfatanti in soluzione acquosa;
 - prodotti diversi da quelli definitivi ai precedenti punti.

2. Prodotti e materie prime

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le materie prime:

- prodotti sgrassanti:
 - a base di aloidrocarburi;
 - a base di solventi idrocarburici;
 - detergenti e/o fosfatanti;
 - a base di composti acidi e/o basici.

3.1. Emissioni significative

Sono considerate significative e dunque soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- sgrassaggio con impiego di:
 - prodotti a base di alogenoderivati consentiti dalla normativa vigente;
 - solventi idrocarburici;
 - prodotti diversi da quelli definitivi ai precedenti punti.

3.2. Emissioni non significative

Sono considerate non significative e dunque non soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- sgrassaggio con impiego di prodotti detergenti e/o fosfatanti in soluzione acquosa.

4. Sostanze inquinanti e limiti di emissione

Nelle emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative di cui sopra possono essere presenti in concentrazioni superiori alla soglia di rilevabilità analitica le seguenti sostanze o categorie di sostanze inquinanti:

- materiale particellare (nebbie e/o aerosol);
- composti organici volatili (COV);
- aloidrocarburi.

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative di cui al punto 3.1 devono rispettare i seguenti valori limite:

| Fase lavorativa | Inquinante | Valore limite [mg/Nm³] |
|------------------------|----------------------|--|
| Tutte | Polveri totali | 10 |
| | Sostanze organiche | |
| | Tab. D, Classe I | 5 |
| | Tab. D, Classe II | 20 |
| | Tab. D, Classe III | 150 |
| | Tab. D, Classe IV | 300 |
| | Tab. D, Classe V | 600 |
| | Sostanze inorganiche | |
| | Tab. C, Classe I | 1 |
| | Tab. C, Classe II | 5 |
| | Tab. C, Classe III | 30 |
| | Tab. C, Classe IV | 250 |
| | Tab. C, Classe V | 500 |

5. Tecnologie di abbattimento

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative devono essere avviate ad un idoneo sistema di abbattimento, che assicuri il rispetto dei limiti di emissione di cui al punto 4.

L'idoneità dei sistemi di abbattimento è certificata dal produttore, per gli impianti di nuova installazione, mentre è comprovata dai rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo annuale, per gli impianti esistenti.